

NOTA INFORMATIVA N. 5/2020

CONTINUA LA STRETTA SULLE COMPENSAZIONI

Le compensazioni in F24 di crediti superiori a 5.000 euro possono essere effettuate solo dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

Gli artt. 1, 2 e 3 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, conv. in L. 19 dicembre 2019, n.157, prevedono alcune disposizioni finalizzate a contrastare le indebite compensazioni nel modello F24, con effetto dai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

1. Differimento dei tempi di effettuazione della compensazione

La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'IRAP, **per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione** o dell'istanza da cui il credito emerge, fermo restando l'obbligo di apposizione del visto di conformità. Di conseguenza, dal 2020, ma solo per i crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta 2019, la compensazione dei crediti superiori a 5.000 euro per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP, non può più essere effettuata dal 1° gennaio dell'anno successivo, ma è subordinata alla preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito. Come osservato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) con il comunicato stampa del 10.10.2019, considerando gli attuali termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP (novembre), sarà necessario "garantire la possibilità di presentazione delle dichiarazioni almeno dalla fine del mese di febbraio, come avviene per l'IVA, altrimenti le compensazioni resteranno bloccate fino all'autunno, con effetti evidentemente inaccettabili e dannosi sia per i professionisti che per le imprese".

La risoluzione 31.12.2019, n.110/E, ha specificato che:

- ai fini della verifica del superamento del limite di 5.000 euro annui, sono considerate le sole compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24 (ad es. l'esposizione dell'acconto ires a diminuzione del debito ires non è soggetta a vincoli);
- la compensazione previa presentazione della dichiarazione (modello 770) non si applica ai crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta (i codici tributo sono indicati nella tabella allegata alla risoluzione, alla categoria "sostituti d'imposta").

I crediti inferiori a 5.000 euro continuano a poter essere compensati sin dal 1° giorno successivo alla chiusura del periodo d'imposta (quindi, per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare, fin dal 1° gennaio) senza l'apposizione del visto di conformità in dichiarazione.

2. Utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni

I contribuenti che intendono effettuare la compensazione in F24 del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle

imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, sono obbligati ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Pertanto, solo in caso di modello F24 a debito senza alcuna compensazione, è ancora possibile utilizzare anche i servizi di home banking (e per i privati il modello cartaceo).

In caso di utilizzo di un canale sbagliato (ad esempio versamento con home banking in presenza di obbligo di utilizzo dei canali telematici), si rende applicabile la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro (art. 11, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 471/1997).

20 gennaio 2020